

* STATUTO *

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO

ART.1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio ai principi contenuti nella **Legge 11/08/1991 n. 266** nonché in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede in MODENA., Via Forghieri, 225/1, un'Associazione di Volontariato che assume la seguente denominazione: **“CENTRO SOCCORSO ANIMALI CENTRO FAUNA SELVATICA “IL PETTIROSSO”**.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

ART.2 - L'associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività, svolta in modo spontaneo e gratuito, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcuno scopo di lucro anche indiretto ed opera per fini di solidarietà ed altruismo, svolgendo attività di promozione di una cultura biocentrica, poiché pone al centro la vita, dell'uomo e degli animali, nonché la promozione della convivenza civile, la tolleranza e la difesa delle libertà e dei diritti umani civili.

ART. 3 - L'Associazione si avvale d'ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi su cui l'Associazione si fonda.

ART.4 - L'Associazione intende vivere in armonia con quanto sancito dalla Dichiarazione Universale sui Diritti dell'Animale - UNESCO 1978- che proclama:

1. Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza;
2. Ogni animale ha diritto al rispetto : l'uomo in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali. Ogni animale ha il diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo;
3. Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli. Se la soppressione di un'animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore ne agonia;
4. Ogni animale che appartiene ad una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha diritto di riprodursi: ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto;
5. Ogni animale appartiene ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e le condizioni di vita, di libertà che sono proprie della sua specie, ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposte dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
6. Ogni animale che ha l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità.
7. Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di

durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e a riposo.

8. La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti degli animali, sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione, le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
9. Nel caso che l'animale sia allevato per alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.
10. Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; l'esibizione di animali e gli spettacoli che utilizzano gli animali, sono incompatibili con la dignità dell'animale.
11. Ogni atto che comporti l'uccisione dell'animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita.
12. Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvatici è genocidio, cioè un delitto contro la specie. L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.
13. L'animale morto deve essere trattato con rispetto: le scene di violenza a cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine dimostrare un attentato ai diritti dell'animale.
14. Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; i diritti

dell'animale devono essere difesi dalla Legge come i diritti dell'uomo.

ART.5 - L'associazione con spirito solidaristico si propone di:

- a) Provvedere alla salvaguardia e alla tutela degli animali e della natura in conformità con le leggi, vigilando sull'osservanza delle stesse e di regolamenti generali e locali relativi alla protezione di animale e ambiente.
- b) Stipulare convenzioni con le autorità locali e centrali al fine di raggiungere le soluzioni migliori ai problemi che concernano la salvaguardia di animali e ambiente, svolgendo inoltre un'intensa attività.
- c) Garantire, attraverso apposite strutture e mezzi in gestione o in proprietà, il ricovero e l'assistenza, il recupero, la custodia, la tutela, l'assistenza veterinaria e l'eventuale riabilitazione di animali di tutte le specie, nello specifico animali selvatici di fauna autoctona o alloctona, esotica, da cortile o da allevamento, che siano abbandonati, feriti, maltrattati, sequestrati, nel rispetto della loro natura. Auspicando la massima collaborazione da parte degli enti zoofili ed ambientalisti, presenti sul territorio.
- d) L'associazione si impegnerà a verificare e a proporre migliorie alle leggi e ai regolamenti esistenti e a delineare nuove proposte che vadano a colmare i vuoti legislativi in materia di salvaguardia, svolgendo inoltre quando richiesto o all'occorrenza, attività di vigilanza per la tutela della fauna selvatica.
- e) L'associazione inoltre sollecita lo svolgimento della vita associativa e

favorisce lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra soci per meglio conseguire fini di solidarietà. Al fine di rendere più forte il ruolo del volontariato di solidarietà l'associazione potrà attivare, in collaborazione con altre associazioni o coordinamenti, iniziative e progetti comuni.

ART.6 - L'attività del volontario non sarà retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Gli aderenti che prestano la loro attività di volontariato debbono avere idonea copertura assicurativa ai sensi dell'art. 4 della legge n.266/91.

ART.7 - L'Associazione potrà organizzare attività commerciali e produttive marginali ai sensi del D.M. 25.5.95 per il raggiungimento dei fini istituzionali e per autofinanziamento. L'attività dovrà essere svolta senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato e curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

SOCI

ART.8 - Il numero dei soci è illimitato. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e si impegnino alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale deve pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni.

Tutti i soci e gli associati hanno il diritto:

- di partecipare attivamente alle iniziative indette;
- di voto, particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione;
- di accedere alle cariche associative;
- di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci e associati maggiorenni hanno il diritto d'elettorato attivo e passivo.

ART.9 - I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera annuale, ed eventuali quote annuali, nonché dei contributi democraticamente richiesti;
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- c) A prestare la loro opera a favore dell'Associazione nei modi e nei luoghi e sedi operative da essa definiti, in modo personale, spontaneo e gratuito ed in modo costante e responsabile e a rendersi disponibili ogniqualvolta gli venga richiesto dall'associazione al fine di garantire il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto; a non rilasciare informazioni attinenti le attività svolte all'interno dell'associazione se non preventivamente concordate col presidente.

Art.10 – Perdita della qualifica di socio:

La perdita della qualità di socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, la quale può chiedere che

la decisione sia rimessa all'Assemblea dei Soci, per:

- a) Espulsione: qualora il socio non rispetti i doveri di cui alle lettere a), b) e c) di cui all'art. 9 e previa contestazione degli addebiti, sentito il socio interessato, o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, quali ad esempio il gettare discredito sull'associazione con atti o notizie false e tendenziose riguardanti le attività.
- b) Recesso volontario: può avvenire in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata.
- c) Decadenza: automatica trascorso un mese dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- d) Incompatibilità: nel caso in cui si instauri un qualsiasi rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il socio e l'Associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate e dei contributi e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO o RENDICONTO

ART.11 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa.

Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito:

- a) dalle quote e tessere sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a

convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;

d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n.266/1991.

ART.12 - L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e per contribuire al superamento di forme di disagio sociale.

ART.13 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra soci.

ASSEMBLEE-CONSIGLIO DIRETTIVO-PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

ART.14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è convocata, dal presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei soci (art.20 C.C.), almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, ovvero con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

Compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- A) approvare il bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo;
- B) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- C) esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale.

ART.15 - L'Assemblea in forma Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART.16 - L'Assemblea in forma Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) del corpo sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di 3/5 (tre quinti) degli associati presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, su fatti di straordinaria amministrazione e sullo scioglimento.

Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART.17 - L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal

presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.18 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra gli associati che siano iscritti all'associazione da almeno un anno.

I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, e la composizione del consiglio diventi inferiore a tre, il Consiglieri rimasti provvederano a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente e può affidare eventuali altre cariche o ruoli.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'organizzazione.

Compiti del Consiglio Direttivo sono inoltre:

- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- Promuovere l'attività assistenziale, sociale, solidaristica dell'associazione

in conformità ai principi contemplati nel presente statuto;

- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- Redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dall'assemblea;
- Stilare, eventualmente, un apposito regolamento che dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

PRESIDENTE

ART.19 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, nonché, se non designate persone diverse, le seguenti deleghe :

- * la responsabilità della conservazione dei dati in base alla L.675 del 31 dicembre 1996 (Legge sulla Privacy);
- * la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge 626/94 e D.Leg.242/96;

Il Presidente potrà nominare avvocati, per le questioni di carattere legale riguardanti l'Associazione, a spese dell'Associazione medesima.

In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vice-presidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

ART.20 - L'Assemblea può nominare un organo di controllo con compiti anche di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.


SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

ART.21 - In caso di scioglimento, deliberato con la maggioranza di cui all'art. 21 del Codice Civile, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore ovvero a fini di pubblica utilità in ossequio a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 5 della legge n.266/91.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.22 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e le disposizioni di legge vigenti e in particolare della legge n.266/91 e delle leggi regionali.

Il Segretario



Il Presidente

